

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "T. OLIVELLI"**

Via Roma 9/11 25069 Villa Carcina (BS)
☎ 030/881023 - C.F. 92008620178 - C.M. BSIC82600D
e-mail bsic82600d@istruzione.it - BSIC82600D@pec.istruzione.it
Sito Istituzionale www.icsolivelli.gov.it

Comunicazione n.141

VILLA CARCINA, 24 MAGGIO 2018

**Ai genitori
E p.c. al DSGA**

OGGETTO: uscita autonoma a.s. 2018/19

Al fine di organizzare al meglio il prossimo anno scolastico e consentire l'uscita autonoma degli allievi fin dal primo giorno di scuola, chiedo agli esercenti la patria potestà sui minori di riconsegnare, qualora ritenessero il caso, debitamente compilato, il modello di autorizzazione predisposto e allegato, entro il 4 giugno p.v...

Ricordo infatti che, in base alla recente legge 4 dicembre 2017, n. 172, (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), i genitori che fossero impossibilitati a provvedere personalmente o tramite un adulto di fiducia al ritiro dei propri figli da scuola al termine delle lezioni, possono autorizzare **l'uscita autonoma del proprio figlio da scuola**, esonerando l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità, sempre che siano presenti le condizioni previste dalla legge suddetta, che qui si riportano:

ARTICOLO 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Al contempo unisco il modulo per comunicare i nominativi degli adulti di vostra fiducia che eventualmente volete delegare al ritiro dei minori da scuola nel caso non autorizzate l'uscita autonoma.

Mi è gradita l'occasione per porgere a voi tutti un cordiale saluto.

La dirigente scolastica
Mariateresa Boniotti